



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FERIALE

così composto:

dott. Marina Tavassi	presidente
dott. Orietta Stefania Micciché	giudice relatore
dott. Loreta Dorigo	giudice

a scioglimento della riserva assunta il 3.9.13 nel procedimento cautelare n. 1605806/13 R.G., riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ordinanza

in ordine al reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED] avverso l'ordinanza con la quale il 25.7.13 il Tribunale ha respinto il loro ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.

Nel corso del giudizio volto all'accertamento di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità provenienti dall'impianto di condizionamento di proprietà di [REDACTED] e al risarcimento dei conseguenti danni, [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo sia ex artt. 696 e 699 c.p.c., sia - subordinatamente - ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare il superamento di tali limiti e individuare i rimedi necessari all'eliminazione o riduzione dei rumori.

Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso sia quanto alla richiesta formulata ex art. 696 bis c.p.c. - ritenuta inammissibile in corso di causa -, sia quanto all'istanza proposta ai sensi dell'art. 696 c.p.c., con riferimento alla quale ha ritenuto insussistenti i presupposti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, richiamando le motivazioni sviluppate dal Tribunale in precedenti provvedimenti cautelari. In particolare gli odierni reclamanti avevano depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato alla riduzione della rumorosità del condizionatore al di sotto della soglia di normale tollerabilità delle immissioni. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso anche in sede di reclamo, ritenendo "l'assenza di elementi atti a far presumere, sia pure sommariamente la sussistenza di immissioni intollerabili ex art. 844 c.c."

I reclamanti hanno osservato come i presupposti alla base dei diversi provvedimenti cautelari - provvedimento d'urgenza e accertamento tecnico preventivo - non siano identici, sottolineando come con riferimento agli atti di istruzione preventiva non sia richiesta una valutazione sulla probabilità di accoglimento della domanda di merito. Hanno dedotto nello specifico l'urgenza di verificare lo stato dei luoghi prima che parte resistente sposti il condizionatore in oggetto.

I reclamanti hanno, infine, censurato l'ordinanza reclamata con riferimento alla liquidazione delle spese operata dal giudice di prime cure.

Nonostante la rituale notificazione del reclamo, [REDACTED] non si è costituito. Si è, dunque, proceduto in sua contumacia.

Ritiene il collegio che il reclamo proposto sia fondato e vada accolto.

Va preliminarmente affermata la reclamabilità del provvedimento di diniego dell'accertamento tecnico preventivo. L'ambito di applicazione dell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. si è, infatti, esteso, in seguito alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 695 669 *quaterdecies* c.p.c. (sentenza Corte Costituzionale n. 144, 16 maggio 2008), ai provvedimenti di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva di mezzi di prova *ex* artt. 692 e 696 c.p.c.

L'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. è finalizzato alla verifica in via anticipata e urgente - prima della proposizione del giudizio, ovvero prima della fase istruttoria in caso di giudizio pendente - dello stato dei luoghi o della qualità o condizioni di cose mediante l'opera di un consulente tecnico. Tale attività è volta a scongiurare il pericolo di dispersione della prova. In tale contesto il *fumus boni iuris* va ricercato nell'ammissibilità e rilevanza - oltre che nell'utilità - degli atti di istruzione richiesti in relazione al *thema decidendum* della causa di merito, mentre il *periculum in mora* è legato al timore di perdere la possibilità di effettuare l'accertamento in considerazione di imminenti cambiamenti dei luoghi, delle qualità o condizioni delle cose.

Nel caso di specie la misurazione delle immissioni di rumore nell'appartamento degli attori - odierni reclamanti - costituisce accertamento essenziale per la valutazione delle domande di accertamento *ex* art. 844 c.c., nonché di risarcimento danni.

D'altra parte la documentazione fotografica relativa al posizionamento del motore dell'impianto di proprietà di [REDACTED] in prossimità dell'appartamento dei reclamanti e le certificazioni mediche di [REDACTED] (dalle quali emergerebbe una condizione di insonnia e stato depressivo-ansioso) paiono costituire un sufficiente principio di prova da ulteriormente approfondire in via istruttoria.

Sussiste altresì il requisito del *periculum in mora* visto che parte resistente ha manifestato la volontà di procedere allo spostamento del condizionatore *de quo* (si veda comunicazione a mezzo email del 5 giugno 2013 in atti). Non vi è dubbio che il mutamento dello stato dei luoghi pregiudicherebbe irrimediabilmente l'accertamento dell'entità delle immissioni rumorose

attualmente percepibili dall'appartamento dei reclamanti, con evidenti riflessi sull'azione promossa dagli stessi. Vi è dunque l'urgenza di procedere alle misurazioni prima che il motore dell'impianto di condizionamento venga spostato.

Il reclamo risulta, altresì, fondato con riferimento alla liquidazione delle spese eseguita dal giudice con l'ordinanza di rigetto reclamata. Trattandosi di accertamento tecnico richiesto in pendenza del giudizio di merito, il provvedimento di diniego non è idoneo a definire il giudizio. La liquidazione delle spese di tale procedura va rinviata ex art. 91 c.p.c. alla sentenza con la quale verranno liquidate le spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle delle procedure cautelari svoltesi nel corso dello stesso.

In conclusione, accogliendo il reclamo proposto, va revocata l'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure e dichiarata l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo richiesto.

Il collegio nomina sin d'ora quale C.T.U. il dr. [REDACTED] (con studio in Milano, [REDACTED]), onde: procedere al rilevamento delle immissioni rumorose provenienti dal condizionatore/pompa calore situato nell'appartamento di proprietà di [REDACTED] e a individuare eventualmente i rimedi necessari per la loro riduzione entro la soglia di normale tollerabilità.

P.Q.M.

- 1.- revoca il provvedimento emesso in data 25.7.13 dal Tribunale di Milano- sezione distaccata di Rho - ;
- 2.- dichiara l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo richiesto da [REDACTED] e [REDACTED]
- 3.- nomina C.T.U. dr. [REDACTED], con studio in Milano, via [REDACTED] (tel. n. [REDACTED]), onde provvedere all'espletamento dell'incarico come indicato in motivazione;
- 4.- rimette gli atti al Presidente della Sezione Feriele per l'assegnazione del procedimento ai fini dell'ulteriore corso;
- 5.- spese al definitivo.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 settembre 2013.

Il Presidente
dott.ssa Marina TAVASSI

Marina Tavassi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 11 SET 2013

Milano



Il Presidente della Sez. feriele

*dispone trasmettersi il fascicolo per l'ulteriore corso alla 3
sezione ordinaria davanti alla quale pende il giudizio di merito.*

17.09.2013